

COMUNE DI BROSSO

PROVINCIA DI TORINO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 22

OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI COMMERCIALI E
DEI TRASPORTI PUBBLICI" F.L.N. 3 B.Q.

L'anno millenovecento novantuno addì sette
del mese di Giugno alle ore 21.00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per (1) deliberazione della Giunta Comunale
con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si é riunito il **CONSIGLIO
COMUNALE**, in sessione (2) straordinaria
ed in seduta (3) pubblica di (4) prima convocazione
nelle seguenti persone:

VIGLIERMO - BRUSSO Ilario

VOLA GERA Fabrizio

CATRANO Mario

SCAPINO Claudio

BOVIO Nellio

PECORARO Antonio

ONDEI Gino

BOVIO Massimo

GARAVETTO Luigi

PRESBITERO BRACCO Pier Luigi

MATTE' CASSIETTO Giacomo

GIOVANETTO Fedele

BOVIO Livio

VIAZZO Enrico

NICOLINO Bruno

Sono assenti i Signori: SCAPINO Claudio - BOVIO Massimo - GARAVETTO Luigi -
NICOLINO Bruno

dei quali giustificano l'assenza i Signori: tutti

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor D'ANSELMO D.ssa Anna Rita

Il Sig. VIGLIERMO-BRUSSO Ilario - Sindaco assume la presidenza della riunione,
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del gior-
no l'oggetto suindicato.

(1) Per deliberazione della Giunta ovvero per determinazione del Sindaco o per domanda di un terzo dei Consiglieri o per di-
sposizione del Prefetto - (2) Ordinaria o straordinaria - (3) Pubblica o privata - (4) Prima o seconda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. SINDACO - PRESIDENTE;
- Visto il D.P.R. 10.09.1990 N°.265 che approva il Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Richiamato l'art.5 della Legge 08.06.1990 N°.142;
- Richiamato altresì l'art.32 - numero 2 - lettera a) - Legge 08.06.1990 N°.142;
- Visto lo schema del Regolamento dei servizi cimiteriali e dei trasporti funebri proposto dalla Giunta Comunale;
- Visto il parere favorevole relativo alla legittimità della proposta di deliberazione espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.53 - Legge 08.06.1990 N°.142 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Con voti favorevoli N°.12 su N°.12 consiglieri presenti e votanti espressi in modo palese

DELIBERA

- A) DI APPROVARE l'unito Regolamento Comunale disciplinante i servizi cimiteriali e i trasporti funebri, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto di N°.57 articoli di seguito trascritti.

il che si è redatto il presente verbale.

originale firmati.

IL SINDACO

f.to ~~(VIGILIERO BRUSSO Ilario)~~

L'ASSESSORE ANZIANO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL SEGRETARIO COMUNALE

o ~~(VOLA GERA Fabrizio)~~

f.to ~~(D'ANSELMO D.ssa Anna Rita)~~

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno e contro di essa non pervennero reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

~~(D'ANSELMO D.ssa Anna Rita)~~

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

il 19

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

TRASMESSO Elenco n.

PERVENUTO

al Comitato Regionale di Controllo in data

DIVENUTA ESECUTIVA

in data, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi della Legge Regionale 12 Agosto 1976, n. 42.

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Decentrata di Torino

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

COMUNE di BROSSO

Provincia Torino



REGOLAMENTO
COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
E DEI TRASPORTI FUNEBRI

SOMMARIO

Titolo I - Disposizioni Preliminari

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Personale Addetto	3
Art. 3 - Responsabilità	3

Titolo II - Polizia interna ai cimiteri

Art. 4 - Orario di apertura al pubblico	4
Art. 5 - Divieto di ingresso	4
Art. 6 - Divieti	4
Art. 7 - Riti religiosi	5
Art. 8 - Circolazione veicoli	5
Art. 9 - Ornamenti ed epigrafi	5
Art. 10 - Lapidì ed epigrafi	6
Art. 11 - Lapidì, ricordi, fotografie	6
Art. 12 - Imprese di costruzione	6
Art. 13 - Limiti di attività	6
Art. 14 - Approvazione opere e responsabilità	6
Art. 15 - Recinzione aree - Materiali di scavo	7
Art. 16 - Introduzione e deposito di materiali	7
Art. 17 - Sospensione lavori per commemorazione defunti	7
Art. 18 - Opere su sepolture individuali	8
Art. 19 - Vigilanza sulla costruzione delle opere	8
Art. 20 - Ornamentazione delle sepolture	8
Art. 21 - Prescrizioni per la realizzazione di sepolture private	8

Titolo III - Tumulazioni provvisorie - Esumazioni - Estumazioni

Art. 22 - Tumulazioni provvisorie	9
Art. 23 - Scadenza sepolture	9
Art. 24 - Esumazioni ed estumazioni gratuite e a pagamento	9
Art. 25 - Prelievo di parti di salme ed altri oggetti	9
Art. 26 - Disponibilità dei materiali	10

Titolo IV - Concessione di sepolture private

Art. 27 - Tipologia e durata delle sepolture private	11
Art. 28 - Divieto di cessione	11

A) Sepolture individuali

Art. 29 -	Modalità di concessione	11
Art. 30 -	Obbligo di manutenzione	12
Art. 31 -	Decadenza	12
Art. 32 -	Sistemazione delle salme	12
Art. 33 -	Rinuncia - Rimborsi	12

B) Sepolture di famiglia e per collettività

Art. 34 -	Modalità di concessione	13
Art. 35 -	Costruzione delle opere	13
Art. 36 -	Sepolture per inumazioni	13
Art. 37 -	Obbligo di manutenzione	14
Art. 38 -	Aventi diritto	14
Art. 39 -	Trasferimento degli aventi diritto	14
Art. 40 -	Ricordi funebri	14
Art. 41 -	Estinzione dei membri della famiglia	15
Art. 42 -	Recupero delle aree	15
Art. 43 -	Decadenza	15
Art. 44 -	Provvedimenti a seguito della decadenza	16
Art. 45 -	Divisione e rinuncia	16
Art. 46 -	Trasformazione della concessione	16

Titolo V Trasporti funebri

Art. 47 -	Servizio	17
Art. 48 -	Trasporti a pagamento e gratuiti	17
Art. 49 -	Orario	17
Art. 50 -	Decesso fuori dall'abitazione	17
Art. 51 -	Decesso per malattie infettive - infusive	17
Art. 52 -	Percorso e soste	18
Art. 53 -	Auto funebre	18
Art. 54 -	Direzione e responsabilità dei trasporti	18

Titolo VI Disposizione finali

Art. 55 -	Pubblicità	19
Art. 56 -	Entrata in vigore	19
Art. 57 -	Sanzioni	19

Titolo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1
Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi cimiteriali e dei trasporti funebri.

Art.2
Personale Addetto

Le mansioni del personale addetto al servizio cimiteriale sono disciplinate nel relativo regolamento del personale.

Art.3
Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri comunali siano evitate situazioni di pericolo a persone e cose; non assume comunque responsabilità per atti commessi da persone estranee ai servizi cimiteriali come pure per l'impiego dei mezzi e delle attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Titolo II
POLIZIA INTERNA AI CIMITERI

Art. 4
Orario di apertura al pubblico

L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali è fissato con ordinanza del Sindaco e dev'essere affisso in via permanente all'ingresso dei cimiteri.

Art. 5
Divieto di ingresso

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- c) quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna ravvisi la opportunità del divieto;
- d) alle persone in massa, non a seguito di funerali o di cerimonie religiose o civili, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 6
Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, accedere e sostare con bandiere o vessilli simboli di fede politica;
- b) Introdurre biciclette, animali, cose irreverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi ecc.;
- e) portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto, anche di ornamentazione alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nei cimiteri sempre previa autorizzazione del responsabile;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini ecc.;
- g) prendere fotografie all'interno dei cimiteri senza l'autorizzazione del responsabile;

- h) eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri senza l'autorizzazione del responsabile;
 - i) assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
- I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri.

Art. 7 Riti religiosi

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 8 Circolazione veicoli

Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno dei cimiteri; Per motivi di salute il responsabile può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile previa certificazione medica vistata dal medico igienista.

Parimenti può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese che devono eseguire lavori all'interno dei cimiteri.

Nei casi suesposti sono fissati i percorsi, le modalità e gli orari per l'accesso.

Art. 9 Ornamenti ed epigrafi

Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura, oltre che alle forme ed all'ambiente circostante.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile e contenere le generalità del defunto e le eventuali rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle altre opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano. Le modifiche e le aggiunte devono essere autorizzate.

Art. 10
Lapidi ed epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi, è riconosciuta sentito il concessionario, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Art. 11
Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc. avendo cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazioni di dette norme, previa diffida si può disporre la rimozione.

Art. 12
Imprese di costruzione

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di provati imprenditori, a loro libera scelta.

Alle imprese è vietato svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

Il Comune ha la facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno dei cimiteri.

Art. 13
Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato ed antisismiche, ecc..

Art. 14
Approvazione opere e responsabilità

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso o licenza o autorizzazione o concessione.

Gli esecutori dei lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Art. 15

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno, le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

Art. 16

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli dell'impresa è regolata dall'art. 8; la sosta deve essere contenuta nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche senza l'autorizzazione del responsabile.

Per esigenze di servizio il responsabile può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc..

L'orario di lavoro è fissato dal responsabile dei servizi comunali.

Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'ottavario per la commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche preventivamente riconosciute dal responsabile.

Art. 17

Sospensione dei lavori per commemorazione dei defunti

In occasione della commemorazione dei defunti, di anno in anno, il Sindaco fisserà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dai cimiteri; ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.

Art. 18

Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede la presentazione del disegno con firma del capomastro o del marmista. L'approvazione è di competenza del responsabile.

Art. 19

Vigilanza sulla costruzione delle opere

Il responsabile controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimento da parte del Sindaco.

La sorveglianza diretta sulle opere di cui sopra è affidata ai custodi dei cimiteri.

Art. 20

Ornamentazione delle sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono essere autorizzati dal responsabile.

Art. 21

Prescrizioni per la realizzazione di sepolture private

Nel caso di realizzazione di nuovi reparti all'interno dei cimiteri, o di sistemazione di tombe già esistenti, il responsabile dei servizi cimiteriali si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalità delle operazioni di tumulazione o di inumazione e di manutenzione delle opere.

Titolo III
TUMULAZIONI PROVVISORIE-ESUMAZIONI-ESTUMULAZIONI

Art. 22

Tumulazioni provvisorie

Il responsabile dei servizi cimiteriali, in base alle disponibilità dei cimiteri, potrà consentire tumulazioni provvisorie, la durata delle quali non dovrà superare i 12 mesi. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere corrisposto un deposito cauzionale pari al prezzo della sepoltura al momento della tumulazione.

Il deposito sarà rimborsato al momento della sistemazione definitiva della salma, purchè ciò avvenga entro i 12 mesi di cui sopra: altrimenti sarà definitivamente riscosso dall'Amministrazione comunale.

Art. 23

Scadenza sepolture

La scadenza ordinaria delle sepolture in campo comune non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate.

Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepolture private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata della stessa concessione.

Se, scaduta la concessione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, il responsabile disporrà per la raccolta degli eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva.

Art. 24

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie, invece, sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Art. 25

Prelievo di parti di salme ed altri oggetti

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può prelevare parti di salme, di indumenti, di oggetti, ad eccezione della Autorità giudiziaria.

I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali, dopo che questi li ha opportunamente catalogati e registrati.

Art. 26

Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come detto, opportunamente privati dei segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Titolo IV
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 27

Tipologia e durata delle sepolture private

Le sepolture private consistono:

- a) nell'uso temporaneo di loculi realizzati dal Comune, per tumulazioni individuali: la durata è di anni 60 sia nel caso di occupazione immediata con la salma all'atto della concessione sia negli altri casi di cui all'articolo 29.
- b) nell'uso temporaneo, per la durata di 60 anni di cellette-ossari individuali predisposte dal comune per la custodia dei resti mortali;
- c) nell'uso temporaneo, per la durata di 60 anni, di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali per famiglie e collettività

Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione e le tipologie per le sepolture private.

Le concessione in uso di cui sopra possono essere rinnovate alle rispettive scadenze.

Art. 28

Divieto di cessione

E' vietata la cessione del diritto d'uso delle sepolture tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo nella piena disponibilità del Comune.

A) SEPOLTURE INDIVIDUALI

Art.29

Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata (loculo;-celletta-ossario,ecc.) viene concessa, di norma, a decesso della persona cui è destinata.

Quando ci sia la disponibilità di sepoltura il Sindaco può autorizzare la concessione in vita del richiedente, nelle seguenti circostanze:

- il richiedente dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.
- nel caso di coppia di coniugi o di fratelli o sorelle, al momento del decesso di uno dei congiunti può essere concesso il loculo attiguo a quello assegnato.

Art.30
Obbligo di manutenzione

I concessionari devono mantenere, per tutto il della concessione, in solido e decoroso stato le sistemazioni delle sepolture, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc..

In difetto di tali doveri, previa diffida, può essere disposta la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione come all'articolo che segue.

Art.31
Decadenza

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come nell'articolo precedente;
- 2) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- 3) quando la salma venga trasferita in altra sepoltura e si verifichi uno stato di necessità di sepolture all'interno del Cimitero.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

La scadenza nel caso di cui ai nn.1) e 3) dà luogo al rimborso di cui al successivo art.33; nel caso di cui al n.2 non dà luogo ad alcun rimborso.

Art.32
Sistemazione delle salme

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente.

Art.33
Rinuncia

In caso di non uso e di dimissioni dell'uso, anche durante il corso della concessione, il loculo, l'area, il colombano ecc., ritorneranno a disposizione del Comune, senza diritto ad indennizzo o rimborso da parte del rinunciatario.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

Art.34

Modalità di concessione

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può essere data in ogni tempo secondo la disponibilità del cimitero e subordinatamente alle previsioni del piano cimiteriale, a persona, ente, comunità: può essere data anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto i rispettivi posti-sepoltura.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve risultare da atto pubblico o scrittura privata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

Art.35

Costruzione delle opere

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, ecc., impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione relativa, entro 24 mesi dalla data della concessione stessa, salvo proroga motivata per causa di forza maggiore.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Il progetto deve essere approvato dal Sindaco su conforme parere della Commissione edilizia e del coordinatore sanitario della U.S.I.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Art.36

Sepulture per inumazioni

Nel caso che il piano regolatore dei cimiteri lo preveda, le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso dette aree devono essere dotate di adeguato ossario. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

Art.37

Obbligo di manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabile o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida e ordinanza disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme (o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione), subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti. Risultando e permanendo lo stato di abbandono o di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Art. 38

Avente diritto

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato ai soggetti indicati nell'atto di concessione e nelle norme vigenti.

Il concessionario di origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutta al durata della concessione, per tutte o alcune salme.

Art.39

Trasferimento degli aventi diritto

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso il servizio cimiteriale.

Art.40

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione del responsabile dei servizi cimiteriali, il concessionario ha la facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare le esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc..

In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Art. 41
Estinzione dei membri della famiglia

Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione.

Art. 42
Recupero delle aree

-Aree libera: Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi. Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4 grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nel termine di cui all'art.35.

-Aree con parziale costruzione: Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma precedente; il concessionario inoltre ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nel termine stabilito.

-Rinuncia ai diritti: I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte del Tecnico Comunale.

Art.43
Decadenza

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

-Per inadempienza ai doveri in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione, in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'articolo precedente

-per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto o, comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato mediante deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Art. 44

Provvedimenti a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza per abbandono della sepoltura, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come indicato all'art.32.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere.

Art. 45

Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le relative variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

Art.46

Trasformazione della concessione

Qualora sulle sepolture in concessione perpetua o in concessione superiore ai 99 anni, vengano effettuati lavori di trasformazione che aumentino il numero dei posti iniziale della sepoltura, la concessione si trasforma in novantanovenale a partire dalla data della autorizzazione o, concessione per la sudetta trasformazione.

Titolo V
TRASPORTI FUNEBRI

Art.47
Servizio

Al servizio dei trasporti funebri provvede il privato, mediante incarico ad impresa autorizzata.

Art.48
Trasporti a pagamento e gratuiti

Il servizio di trasporto funebre è a carico del Comune in caso di defunti poveri, salme di persone decedute in solitudine e per le persone per le quali nessuno richiede i funerali.

Art.49
Orario

I giorni e l'orario in cui devono eseguirsi i trasporti funebri sono determinati dal Sindaco.

Il responsabile dei servizi cimiteriali ne verifica l'applicazione.

Art.50
Decesso fuori dall'abitazione

Qualora la morte di una persona avvenga fuori dalla propria abitazione ed i parenti chiedano di trasportarvela onde dare inizio al funerale, il Sindaco, su parere del Medico igienista dell'Unità Sanitaria Locale, può consentire la rimozione ed il trasporto salvo, ove occorra, il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria e sempre che il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune e che sia atto a ricevere la salma.

In casi speciali e con le stesse modalità, il Sindaco può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto per poi dare inizio al funerale.

Art. 51
Decesso per malattie infettive-diffusive

I trasporti di persone morte per malattie infettive-diffusive o quando il cadavere è portatore di radioattività, sono eseguiti direttamente dal luogo del decesso al cimitero. Le estreme onoranze da rendere al defunto sono consentite esclusivamente secondo le prescrizioni impartite dal medico igienista.

Art.52
Percorso e soste

Il corteo funebre seguirà la via più breve a velocità normale, rispettando i sensi della viabilità e nell'orario indicato dall'Amministrazione Comunale.

Di norma nessuna sosta potrà essere effettuata durante il trasporto funebre; è consentita, su richiesta della famiglia, la sosta nella chiesa parrocchiale dell'estinto o in altra chiesa, qualora l'itinerario da seguire non costituisca intralcio e pericolo per il traffico ed il corteo stesso.

Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

Art.53
Auto funebre

I trasporti ai cimiteri devono farsi esclusivamente con auto funebre, salvo disposizioni diverse del sindaco quando trattasi di casi particolari.

Art.54
Direzione e responsabilità dei trasporti

L'addetto ai trasporti funebri ha l'incarico, sotto la sua personale responsabilità, della esecuzione degli ordini che saranno emanati dall'ufficio di stato civile e dal responsabile dei servizi cimiteriali; ricevuti tali ordini, ha l'obbligo di:

- a) dirigere e sorvegliare tutti i servizi relativi ai trasporti funebri fino alla consegna del feretro al cimitero o agli altri luoghi di destinazione, prendendo anche di sua iniziativa e sotto la propria responsabilità, quelle disposizioni che si rendessero necessarie ed urgenti nei diversi casi e momenti;
- b) osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni di leggi e regolamenti;
- c) prendere, con chi di ragione, gli opportuni accordi per tutto ciò che riguarda le cerimonie funebri;
- d) essere decentemente vestito in abito scuro durante il servizio e così pure i suoi collaboratori.

In caso di grande concorso di persone al funerale o in casi di particolari necessità, la direzione del servizio d'ordine potrà essere assunta dalla polizia municipale che disporrà l'itinerario da seguire, tenuto conto del concorso di persone, del luogo di destinazione della salma in relazione alla viabilità ed al traffico.

È severamente vietato ai conducenti di autofunebri:

- a) portare durante il servizio oggetti estranei al servizio stesso, fumare, entrare negli esercizi pubblici;

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.55
Pubblicità

Copia del presente regolamento viene inserita nella raccolta dei regolamenti a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento sarà data all'organo di Polizia Municipale.

Art.56
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione che lo approva sarà divenuta esecutiva.

Art. 57
Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383, dell'art.344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n.1265 e della legge 27 novembre 1981, n.689.